IPOTESI DI ACCORDO

Addì 24 ottobre 2013, in Roma, si sono incontrate:

- La Mercedes-Benz Italia S.p.A., rappresentata dai Dott.ri Alwin Epple, Kevin Binder, Devrim Bahadinli, Matteo Di Pasquale ed Elena Cocozza ed assistita dagli Avv.ti Gerardo e Leonardo Vesci;
- La Confcommercio di Roma rappresentata dal Dott. Mario Gentiluomo;
- Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS/CGIL (su delega nazionale), UILTUCS/UIL (su delega nazionale), FISASCAT/CISL, rappresentate, rispettivamente, dai Sig.ri Fausto Quattrini, Marcello Gregorio e Mirco Ceotto;
- RSU Mercedes-Benz Italia S.p.A.;

PREMESSO

- Che la Mercedes-Benz Italia S.P.A., con lettera datata 11 settembre 2013, ha avviato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, 4 e 5 della legge n.223/1991, una procedura di licenziamento collettivo riguardante n° 72 unità così come indicato nella lettera di apertura della procedura;
- Che le OO.SS, ricevuta la comunicazione, hanno avanzato formale richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art.4, V co., della legge 223 del 1991;
- la Mercedes-Benz Italia S.p.A. si è dichiarata disponibile al confronto di legge;
- le parti si sono, quindi, incontrate in data 24 settembre, 7, 15 ottobre u.s. nonché in data odierna al fine di avviare e sviluppare il confronto in sede sindacale come previsto dalla normativa vigente in materia;
- nel corso degli incontri l'Azienda ha ampiamente illustrato alle OO.SS. ed alle RSU le motivazioni alla base della succitata procedura di licenziamento collettivo, fornendo a quest'ultime tutti gli elementi e le informazioni utili, anche integrative rispetto a quelle contenute nella comunicazione di apertura. Le OO.SS. e le RSU si sono dichiarate contrarie ai licenziamenti, proponendo, in alternativa a quest'ultimi, il ricorso a strumenti di gestione dell'esubero conservativi e non traumatici;
- l'Azienda, nel prendere atto di quanto dichiarato dalle OO.SS. e dalle RSU, ha ribadito la necessità indifferibile di intervenire sulla propria struttura organizzativa così come esplicitato nella lettera di apertura della mobilità. Pertanto, in linea con quanto sopra, l'Azienda ha escluso la possibilità di ricorrere a strumenti conservativi, quali Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Contratti di solidarietà. L'Azienda si è dichiarata disponibile a prevedere per gli esuberi il ricorso a forme di incentivazione all'esodo.

Tutto quanto sopra premesso, dopo ampie ed approfondite riflessioni e valutazioni sulle istanze proposte le Parti stipulano il seguente accordo.

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. L'esubero dichiarato nella comunicazione di cui in premessa resta confermato in 72 unità così come indicato nella lettera di apertura della procedura.
3. Al fine di ridurre l'impatto della procedura in oggetto, le parti convengono che, ai fini dell'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, a superamento ed in sostituzione dei criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della legge n. 223/1991, verrà utilizzato il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.
 A) Ai Lavoratori appartenenti ai profili professionali in esubero che manifestino la propria non opposizione alla collocazione in mobilità entro e non oltre la data del 30 novembre 2013, la Società riconoscerà, unitamente a tutte le spettanze di fine rapporto, il seguente importo a titolo di incentivazione all'esodo:
 - 18 mensilità lorde per i Lavoratori in possesso di un'anzianità di servizio compresa tra 0 e 5 anni;
 - 22 mensilità lorde per i Lavoratori in possesso di un'anzianità di servizio superiore a 5 e sino a 10 anni;
 - 28 mensilità lorde per i Lavoratori in possesso di un'anzianità di servizio superiore a 10 e fino a 20 anni;
 - 32 mensilità lorde per i Lavoratori in possesso di un'anzianità di servizio superiore a 20 anni;

 Per mensilità lorda si intende l'importo denominato "Totale Retribuzione Lorda Mensile"

(riparametrato per i lavoratori a tempo parziale) indicato nella parte alta del cedolino paga di Settembre 2013.

B) Ai lavoratori, appartenenti ai profili professionali in esubero che manifestino la propria non opposizione alla collocazione in mobilità entro e non oltre la data del 15 novembre 2013, la Società riconoscerà un'ulteriore mensilità rispetto ai parametri indicati al punto A) che precede.

C) L'erogazione delle suddette somme sarà subordinata alla sottoscrizione di specifici verbali di conciliazione di natura transattiva e novativa in sede protetta aventi ad oggetto la rinuncia da parte del Lavoratore all'impugnativa del licenziamento nonché la rinunzia a qualsivoglia rivendicazione mai dedotta e/o deducibile connessa al rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 411 c.p.c.;

D) Le lettere di licenziamento dei lavoratori che avessero manifestato la non opposizione alla collocazione in mobilità verranno consegnate contestualmente all'accordo transattivo di cui sopra e prevederanno quale ultimo giorno lavorativo il 31 dicembre 2013 salvo il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso;

E) Resta ferma la facoltà della Società di non accogliere le dichiarazioni individuali di non opposizione alla collocazione di mobilità nell'ambito delle proprie insindacabili esigenze tecnico organizzative aziendali.

4. Inoltre l'Azienda mette a disposizione dei lavoratori che verranno collocati in mobilità un servizio di outplacement attraverso primaria società del settore, che verrà individuata dall'Azienda a proprio insindacabile giudizio, servizio da rendersi per un periodo non superiore a mesi 12;
5. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperita e positivamente conclusa la procedura di mobilità prevista congiuntamente dagli artt. 24 e 4 della legge n. 223/1991 e che qualsiasi eventuale vizio relativo alla procedura stessa viene sanato così come previsto dalla legge 92/2012.
6. La presente ipotesi di accordo è da considerarsi sottoposta a condizione sospensiva che si intenderà verificata al momento dell'auspicabile ratifica da parte dell'assemblea dei lavoratori, che si terrà entro e non oltre il 29 ottobre 2013, producendo la ratifica la retroattività alla data odierna dell'efficacia del presente accordo. In caso di mancata ratifica si intenderà esaurita, sempre alla data odierna, la fase sindacale della procedura di mobilità.

Letto, confermato e sottoscritto

MERCEDES-BENZ ITALIA S.p.A.

CONFCOMMERCIO ROMA

FILCAMS/CGIL

UILTUCS/UIL

FISASCAT/CISL

R.S.U.